



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 marzo 2010 (10.03)
(OR. en)**

7328/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0049 (NLE)**

**ANTIDUMPING 13
COMER 36**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	9 marzo 2010
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)80 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.3.2010
COM(2010)80 definitivo

2010/0049 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

- Contesto generale

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 452/2007² del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina.

- Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- Raccolta e utilizzazione di pareri di esperti

Non è stato necessario ricorrere ai pareri di esperti esterni.

- Valutazione d'impatto

La presente proposta deriva dall'attuazione del regolamento di base.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Riassunto delle misure proposte

L'8 gennaio 2009 la Commissione europea ("la Commissione") ha avviato un riesame intermedio parziale limitato agli aspetti di dumping delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese istituite dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007.

La domanda di riesame è stata presentata da un produttore esportatore cinese, la Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou. La società richiedente sosteneva che le circostanze all'origine delle misure istituite erano cambiate e che tale cambiamento era di natura permanente. Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per compensare il dumping, non è più necessario applicare la misura al livello attuale e che il produttore opera in condizioni di economia di mercato.

Dall'inchiesta di riesame è emerso che il richiedente non ha soddisfatto le disposizioni pertinenti del regolamento di base per ottenere le condizioni di economia di mercato ed è stato necessario rivedere il suo margine di dumping individuale. Si è dovuta inoltre rivedere l'aliquota residua applicabile a tutti i produttori che non hanno collaborato all'inchiesta.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, che modifica il dazio antidumping applicabile alla Power Team e il dazio residuo. Il regolamento deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il 7 aprile 2010.

- Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3.

- Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: regolamento del Consiglio.

Il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea³ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

- (1) Con regolamento (CE) n. 452/2007⁴ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Le misure consistono in un dazio ad valorem del 38,1%, fatta eccezione per cinque società, specificamente menzionate, soggette ad aliquote del dazio individuali.

1.2. Richiesta di riesame

- (2) Nel 2008, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base ("il riesame intermedio"). La domanda, vertente unicamente sull'esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore cinese, la Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd.,

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁴ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

Guangzhou ("Power Team" oppure "il richiedente"). L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al richiedente è pari al 36,5%.

- (3) La società richiedente sosteneva che le circostanze che erano all'origine delle misure istituite erano cambiate e che tale cambiamento era di natura permanente. Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per compensare il dumping, non è più necessario applicare la misura al livello attuale.
- (4) In particolare il richiedente ha dichiarato che attualmente egli opera in condizioni di economia di mercato, ovvero soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Il richiedente sostiene dunque che il valore normale dovrebbe essere determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Un confronto tra tale valore normale e i prezzi applicati dal richiedente per l'esportazione nell'Unione europea indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura.
- (5) Secondo il richiedente, pertanto, per controbilanciare il dumping non sarebbe più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basato sul livello di dumping precedentemente stabilito.

1.3. Avvio di un riesame

- (6) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente⁵.

1.4. Prodotto in esame e prodotto simile

- (7) I prodotti oggetto del riesame intermedio sono gli stessi dell'inchiesta in seguito a cui sono state adottate le misure in vigore ("inchiesta iniziale"), vale a dire assi da stiro con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferrto, originari della Repubblica popolare cinese, che attualmente rientrano nei codici NC ex 3924 90 00⁶, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70, ex 8516 90 00.
- (8) Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e quello esportato nell'Unione europea ("UE"), così come quello prodotto e venduto in Ucraina (scelta come paese di riferimento), hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi, e possono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁵ GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 14 ("avviso di apertura").

⁶ Il codice modificato (3924 90 00 invece di 3924 90 90 come indicato nell'avviso di apertura) è il risultato della nuova nomenclatura combinata che si applica dal 1° gennaio 2010 (cfr. il regolamento (CE) 948/2009).

1.5. Parti interessate

- (9) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame i rappresentanti dell'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (10) La Commissione ha inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM") e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. Essa ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping ed ha effettuato una verifica nella sede della società richiedente.

1.6. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (11) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). Si ricorda che il periodo dell'inchiesta iniziale che ha portato all'istituzione delle misure era compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 ("periodo dell'inchiesta iniziale").

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM")

- (12) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:
- le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi riflettono i valori di mercato,
 - le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d'applicazione in ogni caso e in linea con le norme internazionali in materia di contabilità ("IAS" – International Accounting Standards),
 - non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,
 - le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,

– le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

- (13) Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed è stato invitato a compilare il relativo modulo di richiesta.
- (14) L'inchiesta ha stabilito che il richiedente non rispondeva al criterio per ottenere il TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino (primo criterio), del regolamento di base, relativo ai costi dei principali mezzi di produzione. Si è stabilito che dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, ovvero dopo il 2005, lo Stato ha imposto restrizioni all'esportazione di diversi prodotti in acciaio, tra cui le principali materie prime utilizzate per la produzione di assi da stiro, ovvero lamiere, tubi e fili di acciaio. Si sottolinea che il costo di tali materie prime rappresenta una parte significativa del costo totale delle materie prime. L'istituzione di tasse all'esportazione ha diminuito l'incentivo ad esportare e ha quindi aumentato i volumi disponibili sul mercato interno, causando un calo dei prezzi. Si è inoltre riscontrato che i produttori di acciaio cinesi potevano beneficiare di diversi regimi di sovvenzione⁷ e dai conti pubblicamente disponibili di diversi produttori di acciaio emerge che lo Stato cinese supporta attivamente lo sviluppo del settore dell'acciaio nella RPC.
- (15) Di conseguenza, i prezzi dell'acciaio sul mercato interno della RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano nettamente inferiori a quelli degli altri rilevanti mercati mondiali, in particolare i prezzi dell'acciaio nel Nord America e nel Nord Europa⁸, e tali differenze di prezzo non possono essere spiegate da alcun vantaggio concorrenziale nella produzione dell'acciaio.
- (16) Dalle informazioni disponibili emerge inoltre che il richiedente beneficiava di tali prezzi dell'acciaio artificialmente bassi e distorti, poiché acquistava le materie prime sul mercato interno cinese.
- (17) Si è quindi concluso che i principali mezzi di produzione della Power Team non rispecchiano in modo sostanziale i valori di mercato. Di conseguenza si è concluso che il richiedente non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che non può pertanto essergli accordato il TEM.
- (18) Il richiedente, l'industria del paese esportatore e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni. Sono pervenute osservazioni dal richiedente e dall'industria dell'Unione.
- (19) Il richiedente ha avanzato tre argomentazioni principali entro il termine stabilito. In primo luogo la Power Team ha indicato che i prezzi delle sue materie prime erano

⁷ Ad esempio, "Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry" di Wiley Rein LLP, luglio 2007, "China Government Subsidies Survey" di Anne Stevenson-Yang, febbraio 2007, "Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000-2007" di Usha C.V. Haley, "China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal" della Specialty Steel Industry of North America, "The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry" di Wiley Rein & Fielding LLP, luglio 2006 e "The State-Business Nexus in China's Steel Industry – Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective" del Prof. Dr. Markus Taube & Dr. Christian Schmidkonz della THINK!DESK China Research & Consulting, 25.2.2009.

⁸ Fonte: Steel Business Briefing, media dei prezzi per il 2005 e il 2008.

ancora conformi ai prezzi del mercato interno e che ciò sarebbe stato sufficiente a soddisfare il primo criterio dell'inchiesta iniziale. Di conseguenza, la società ha sostenuto che il confronto dei prezzi sul mercato interno cinese con i prezzi degli altri mercati internazionali dell'acciaio costituisse una violazione dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. In tale contesto, la società ha inoltre messo in dubbio la pertinenza dei prezzi sui mercati dell'acciaio nel Nord Europa e nel Nord America sui quali si basa il confronto. Il richiedente ha indicato che esistevano anche prezzi praticati su altri mercati internazionali, ad esempio i prezzi all'esportazione turchi, che erano inferiori ai prezzi del mercato interno cinese.

- (20) È effettivamente vero che il richiedente soddisfaceva il primo criterio dell'inchiesta iniziale, ma non il secondo. Si ritiene tuttavia che non sussiste violazione dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, poiché non vi è stata modifica della metodologia utilizzata per valutare se la società opera in condizioni di economia di mercato e in particolare se soddisfa ancora il primo criterio. In entrambe le inchieste, quella iniziale e quella di riesame, è stato esaminato se i prezzi delle materie prime riflettevano i valori di mercato. In entrambe le inchieste uno degli indicatori esaminati erano i prezzi dell'acciaio sul mercato interno, ma nell'inchiesta iniziale nessun altro fattore significativo sembrava influenzare i prezzi delle materie prime. Di conseguenza la metodologia è rimasta la stessa mentre le conclusioni sono state diverse.
- (21) L'inchiesta di riesame ha rivelato che dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, ovvero dopo il 2006, le circostanze sono cambiate poiché lo Stato cinese ha istituito diverse misure per scoraggiare l'esportazione di lamiera, tubi e fili di acciaio con l'introduzione di una tassa all'esportazione e la soppressione del rimborso dell'IVA all'esportazione. Tale cambiamento, combinato ai regimi di sovvenzione menzionati, ha avuto un effetto di distorsione sui prezzi dell'acciaio sul mercato interno cinese, in quanto la differenza di prezzo riscontrata tra tali prezzi e quelli pubblicati per il mercato interno del Nord America e del Nord Europa ha registrato un aumento significativo raggiungendo circa il 30%. Tale differenza di prezzo non è stata contestata dal richiedente dopo la comunicazione delle conclusioni relative al TEM.
- (22) Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui i prezzi dell'acciaio nel Nord America e nel Nord Europa non sono gli unici prezzi pertinenti a livello internazionale, si ricorda che entrambi i mercati dell'acciaio sono stati selezionati per il confronto dei prezzi in quanto presentano un elevato consumo di acciaio e costituiscono mercati concorrenziali con diversi produttori attivi. Si può quindi ragionevolmente ritenere che tali prezzi sul mercato interno fossero rappresentativi dei prezzi osservati su mercati concorrenziali. Inoltre, l'argomentazione secondo cui i prezzi all'esportazione turchi sarebbero inferiori ai prezzi del mercato interno cinese non è stata comprovata in questa fase, ovvero non sono stati comunicati prezzi concreti entro il termine stabilito. Non è stato inoltre spiegato perché i prezzi all'esportazione turchi dovrebbero essere considerati più pertinenti, tenuto conto che la dimensione del mercato all'esportazione turco appare relativamente ridotta rispetto ai mercati interni del Nord America e del Nord Europa.
- (23) In secondo luogo la società ha affermato di essere stata vittima di discriminazioni nell'applicazione del diritto dell'UE, poiché in numerosi altri casi recenti in cui l'acciaio costituiva uno dei principali mezzi di produzione, alcune società siderurgiche cinesi soddisfacevano il primo criterio. Tutti i casi citati sono stati esaminati ed è emerso che nessuna delle società interessate beneficiava del TEM, poiché esse non

soddisfacevano almeno un altro criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Pertanto, per ragioni di economia amministrativa, non è stato necessario indagare ulteriormente in merito al primo criterio quando risultava evidente che la società non sarebbe stata conforme per altre ragioni. Comunque in nessuno dei recenti casi citati la Commissione ha concluso che non esisteva distorsione sul mercato interno cinese dell'acciaio, ma al contrario in casi recenti il TEM non è stato concesso ogni volta che si identificava una distorsione concernente le materie prime⁹.

- (24) Il richiedente ha infine sostenuto che un adeguamento del valore normale sarebbe più appropriato di un rifiuto del TEM. Un adeguamento del valore normale non sembra tuttavia appropriato, poiché uno dei criteri per beneficiare del TEM è che il costo dei principali mezzi di produzione deve rispecchiare i valori di mercato. Se ciò non si verifica, la conseguenza dovrebbe essere il rifiuto del TEM e la sostituzione del valore normale con il valore normale di un paese di riferimento, in particolare se le materie prime costituiscono una parte importante dei costi dei mezzi di produzione.
- (25) In conclusione, nessuna delle argomentazioni sollevate dalla Power Team è stata convincente o ha portato a una diversa valutazione delle conclusioni.
- (26) L'industria dell'Unione ha sottolineato che lo Stato cinese era intervenuto in modo massiccio nel settore siderurgico, fatto che aveva già spinto l'UE e gli USA a chiedere consultazioni in seno all'OMC per risolvere la questione.
- (27) In base a quanto detto sopra sono confermati i risultati e le conclusioni secondo cui alla Power Team non va concesso il TEM.
- (28) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, il richiedente ha presentato ulteriori osservazioni in merito alle conclusioni relative al TEM.
- (29) Il richiedente ha essenzialmente reiterato l'argomentazione secondo cui i suoi principali mezzi di produzione rispecchierebbero i valori di mercato della RPC e i prezzi cinesi sarebbero ampiamente conformi ad altri mercati internazionali. Pur riconoscendo il fatto che l'aumento dei prezzi per i principali mezzi di produzione nel 2008 è stato meno marcato nella RPC rispetto ad altri mercati internazionali dell'acciaio, il richiedente ha affermato che la causa di ciò non era da ricercare in una distorsione, ma in altri fattori puramente commerciali che avrebbero mantenuto i prezzi inferiori sul mercato interno cinese. Il richiedente ha sottolineato l'aumento della produzione nel 2008 e ha indicato che i dazi antidumping e compensativi in vigore contro l'esportazione della maggior parte dei prodotti siderurgici fabbricati nella RPC hanno spinto i produttori cinesi a diminuire i loro prezzi sul mercato interno.
- (30) Si ricorda che le informazioni aggiuntive relative ai prezzi comunicate dal richiedente confermavano la conclusione secondo cui le principali materie prime per la produzione

⁹ Cfr. regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1); regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17).

di assi da stiro nel 2008 erano in media notevolmente più economiche sul mercato interno cinese rispetto ad altri rilevanti mercati internazionali

- (31) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui fattori puramente commerciali, ovvero l'aumento della produzione nella RPC, sarebbero all'origine della differenza di prezzo, si ricorda che tale argomentazione non è stata sufficientemente comprovata, in particolare per quanto concerne l'eventuale correlazione tra il presunto aumento della produzione e la situazione dalla parte della domanda. Allo stesso tempo, l'argomentazione avanzata dal richiedente, secondo cui sarebbero stati in vigore dazi compensativi contro le esportazioni di un certo numero di prodotti siderurgici originari della RPC, dimostra solamente che i produttori d'acciaio cinesi beneficiavano effettivamente delle sovvenzioni.
- (32) Di conseguenza l'argomentazione del richiedente, secondo cui il mercato dell'acciaio nella RPC non sarebbe distorto, non può essere accolta e si conclude in via definitiva che la determinazione del TEM non deve essere rivista e che tale trattamento non deve essere concesso alla Power Team.

2.2. Trattamento individuale ("TI")

- (33) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri per il trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:
- nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
 - i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
 - la maggior parte delle azioni appartiene a privati ed è dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
 - le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;
 - l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.
- (34) Il richiedente, oltre al TEM, ha chiesto anche il TI nel caso in cui non potesse ottenere il primo.
- (35) L'inchiesta ha dimostrato che il richiedente soddisfa tutti i criteri di cui sopra e si è pertanto deciso di concedere alla Power Team il trattamento individuale.

2.3. Valore normale

- (36) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, in caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.
- (37) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato l'intenzione di utilizzare nuovamente la Turchia come il paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC, poiché la Turchia era stata usata come riferimento durante l'inchiesta iniziale, ma nessun produttore turco ha collaborato nell'ambito della revisione intermedia. Tuttavia, un produttore esportatore ucraino che aveva partecipato a un'inchiesta parallela nel quadro di un altro riesame intermedio ha accettato di collaborare. Le parti interessate sono state debitamente informate e in questa fase non sono pervenuti commenti contrari all'utilizzo dell'Ucraina come paese di riferimento.
- (38) Dato che non sembra emergere alcuna ragione per non utilizzare l'Ucraina come paese di riferimento e in particolare dato che nessun altro produttore di un paese terzo ha collaborato, il valore normale è stato determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base alle informazioni verificate ricevute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato.
- (39) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, è emerso che il volume di vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato era rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni effettuate dal richiedente verso l'UE. Inoltre, per tutti i tipi di prodotti esportati, le vendite interne comparabili (qualora necessario adeguate per tener conto delle caratteristiche fisiche del prodotto) sono state ritenute rappresentative poiché il loro volume corrispondeva almeno al 5% del volume delle corrispondenti vendite all'esportazione verso l'UE.
- (40) La Commissione ha quindi esaminato se le vendite di ciascun tipo di assi da stiro effettuate sul mercato interno del paese di riferimento in quantità rappresentative fossero da considerare come realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di assi da stiro in questione ad acquirenti indipendenti.
- (41) Le vendite sul mercato interno sono state ritenute remunerative se il prezzo unitario di un determinato tipo di prodotto risultava uguale o superiore al costo di produzione. Si è pertanto provveduto a calcolare il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno del paese di riferimento durante il periodo dell'inchiesta.
- (42) Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l'80% del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

- (43) Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o una percentuale inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo, o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto.
- (44) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha osservato che nei casi in cui le vendite remunerative sono inferiori al 10% del volume totale delle vendite di quel tipo si dovrebbe di norma utilizzare un valore normale costruito.
- (45) A tale riguardo si fa presente che nel quadro della presente inchiesta non si è mai presentata una situazione con meno del 10% di vendite remunerative. Inoltre, la pratica di costruire automaticamente un valore normale in tali circostanze non è più in vigore.

2.4. Prezzo all'esportazione

- (46) In tutti i casi il prodotto in esame è stato venduto per l'esportazione a clienti indipendenti dell'Unione attraverso operatori commerciali indipendenti della RPC, e pertanto il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione verso l'UE.
- (47) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha sostenuto che il prezzo all'esportazione dovrebbe essere stabilito in base al prezzo di vendita fatturato dall'operatore commerciale indipendente cinese ai clienti indipendenti dell'UE e non, come è stato fatto, in base al prezzo pagato o pagabile per il prodotto venduto all'esportazione dalla Power Team all'operatore commerciale indipendente della RPC. Tale approccio non sarebbe tuttavia conforme all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, secondo cui in caso di vendita dei prodotti all'esportazione, la prima transazione indipendente deve essere la base per stabilire il prezzo all'esportazione. Di conseguenza tale obiezione va respinta.

2.5. Confronto

- (48) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Su tale base sono stati effettuati, ove possibile e giustificato, adeguamenti per tener conto delle caratteristiche fisiche del prodotto, per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e spese di credito. Poiché il prezzo all'esportazione è stato stabilito esclusivamente in base alle vendite effettuate sul mercato interno a operatori commerciali cinesi in vista dell'esportazione, un adeguamento per tener conto delle differenze a livello di tassazione non era giustificato, poiché anche il valore normale è stato stabilito in base alle vendite sul mercato interno del paese di riferimento che sono

soggette a un regime fiscale simile. Sia il valore normale che il prezzo all'esportazione sono stati quindi calcolati su una base al netto di IVA.

- (49) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha sostenuto che il raggruppamento dei tipi di prodotto (che è stato effettivamente realizzato ai fini del confronto) farebbe sorgere alcuni dubbi in merito alla correttezza del confronto di prezzi.
- (50) A tale riguardo si ricorda che il raggruppamento dei tipi di prodotto per la presente inchiesta è identico a quello effettuato nell'inchiesta iniziale ed è stato considerato necessario al fine di aumentare la comparabilità dei prodotti venduti all'esportazione verso l'Unione dalla Power team e quelli venduti sul mercato interno nel paese di riferimento. Si indica inoltre che il richiedente non ha presentato elementi di prova che corroborassero la sua tesi, in particolare per quanto concerne le ragioni che renderebbero non appropriato il raggruppamento effettuato (e spiegato nel documento specifico inviato al richiedente). L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

2.6. Margine di dumping

- (51) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping.
- (52) Il margine di dumping della Power Team espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, è stato constatato al 39,6%.

3. CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (53) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se il cambiamento delle circostanze poteva ragionevolmente essere considerato come duraturo.
- (54) A tale riguardo, si ricorda che al richiedente non è stato concesso il TEM nell'ambito dell'inchiesta iniziale a causa di irregolarità accertate nelle sue pratiche contabili. Il presente riesame ha concluso che la Power Team ha soddisfatto questo criterio. Tuttavia, come indicato sopra, il richiedente non rispondeva al criterio per ottenere il TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base, relativo ai costi dei principali mezzi di produzione. Di conseguenza, per quanto concerne il TEM, le circostanze non sono cambiate per il richiedente.
- (55) Tuttavia, i dati raccolti e verificati durante l'inchiesta (ovvero i prezzi individuali del richiedente praticati all'esportazione verso l'UE e un valore normale stabilito in Ucraina quale paese di riferimento) hanno indicato un margine di dumping superiore. Tale cambiamento è considerato significativo e per eliminare il dumping non sarebbe più sufficiente mantenere la misura al suo livello attuale.

4. MISURE ANTIDUMPING

- (56) In base alle conclusioni della presente inchiesta di riesame si ritiene opportuno modificare al 39,6% il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Power Team.
- (57) Per quanto concerne il livello del dazio residuo, si ricorda che durante l'inchiesta iniziale la collaborazione è stata scarsa. Per questo motivo il dazio per le società che non hanno collaborato è stato fissato a un livello corrispondente alla media ponderata dei margini di dumping calcolati per i tipi di prodotto dalle vendite più rappresentative venduti dai produttori esportatori che hanno collaborato e che hanno registrato i margini di dumping più elevati. Applicando la stessa metodologia e considerando i dati pertinenti trasmessi dal richiedente, il dazio residuo deve essere modificato al 42,3%.
- (58) Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce relativa alla società Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 452/2007 è sostituita dalla seguente:

Paese	Costruttore	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
RPC	Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou	39,6	A783

Articolo 2

La voce relativa a tutte le altre società della RPC nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 452/2007 è sostituita dalla seguente:

Paese	Costruttore	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
RPC	Tutte le altre società	42,3	A999

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*